

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3209 del 24/06/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BOLOGNA per l'impianto denominato "Rifugio del Cane e del Gatto" destinato ad attività di Canile e Gattile Comunale di Bologna, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Bacialli n. 20.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3316 del 24/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BOLOGNA per l'impianto denominato "Rifugio del Cane e del Gatto" destinato ad attività di Canile e Gattile Comunale di Bologna, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Bacialli n. 20.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa all'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BOLOGNA (C.F. 01232710374 e P.IVA 01232710374) per l'impianto denominato "Rifugio del Cane e del Gatto" destinato ad attività di Canile e Gattile Comunale di Bologna, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Bacialli n. 20, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
  5. Obbliga l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BOLOGNA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
  6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
  7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BOLOGNA (C.F. 01232710374 e P.IVA 01232710374) con sede legale in Comune di Bologna (BO), Piazza Liber Paradisus n. 10, per l'impianto denominato "Rifugio del Cane e del Gatto" destinato ad attività di Canile e Gattile Comunale di Bologna, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Bacialli n. 20,, ha presentato, nella persona del Direttore del Settore Manutenzioni del Comune di Bologna, al S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera in data 09/06/2020 (Prot. n. 33168) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 34639 del 16/06/2021 (pratica SUAP n. 35704/33168/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/06/2021 al PG/2020/86454 e confluito nella **Pratica SINADOC 17404/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/113806 del 06/08/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il Comune di Bologna in data 28/05/2021 con propria nota PG. 248472/2021 ha provveduto a trasmettere direttamente ad ARPAE la documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/96966 del 21/06/2021 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto contenuto nell'Accordo di mitigazione dell'impatto acustico concordato tra il Comune di Bologna e il Comune di Castel Maggiore, visto che in regime di silenzio-assenso, non sono stati segnalati motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e che il Consorzio della Bonifica Renana, non ha segnalato motivi ostativi ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare lo scarico in acque superficiali, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE non sono dovuti ai sensi dell'Art. 15 del Tariffario Regionale in quanto autorizzazione rilasciata ad Ente Pubblico**

Bologna, data di redazione 24/06/2021

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
*Patrizia Vitali*<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto COMUNE DI BOLOGNA - “Rifugio del Cane e del Gatto” Canile e Gattile Comunale di  
Bologna**

**Comune di Castel Maggiore (BO), via Bacialli n. 20**

### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al  
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e al Punto 8  
della D.G.R. 286/2005**

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali (Canale Consorziato RIOLO – Consorzio della Bonifica Renana) classificato come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche”, costituito dai reflui originati dalle attività di lavaggio dei box per animali, dalle acque meteoriche contaminate dei box scoperti, dai servizi igienici per gli operatori e dalle acque di cucina, preventivamente trattate mediante degrassatore, fossa imhoff grigliatura, ossidazione, chirificazione/sedimentazione e clorazione finale.

#### **Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo corpo ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti del comparto “gattile” non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Le acque meteoriche non contaminate dei coperti dei box del comparto “Canile” invece si disperdono nel terreno circostante

#### **Prescrizioni**

1. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. In particolare lo scarico dovrà garantire nel tempo il rispetto di quanto previsto al punto 5) della DGR 1053/2003;
2. le fosse Imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione, in zona dove non possa arrecare

- fastidi;
3. la proprietà dovrà eseguire una costante e corretta manutenzione dei manufatti adibiti alla depurazione primaria e secondaria, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalle fosse Imhoff e dal degrassatore, che dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);
  4. il personale interno adibito alle manutenzioni ordinarie dell'impianto di depurazione dovrà essere adeguatamente addestrato e dovrà coordinarsi con il personale della ditta incaricata ai periodici controlli all'impianto stesso;
  5. il titolare dello scarico sarà tenuto ad osservare le prescrizioni impartite dal Gestore del Canale Consorziabile Riolo, che dovrà impartire la prescrizione sulla necessità di mantenere in essere l'impianto di disinfezione finale;
  6. Il recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
  7. i pozzetti d'ispezione dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia.
  8. le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento al presente atto;
  9. il sistema di depurazione centralizzato dovrà essere provvisto di un dispositivo automatico di allarme (visivo/sonoro) che segnali eventuali anomalie di funzionamento dell'impianto stesso;
  10. sulle aree esterne non siano svolte lavorazioni di alcun tipo né deposito di materie prime e/o rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne deve essere realizzata nel rispetto della DGR 285/2005 e della DGR 1860/2006;
  11. gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
  12. il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs n. 152/06 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
  13. il suddetto parere è da riferirsi esclusivamente alle acque e al corpo recettore su indicati e per il numero di abitanti equivalenti considerato, per cui scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi recettori necessitano di separata autorizzazione.
  14. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.

15. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
16. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
17. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, indicate dal Consorzio della Bonifica Renana con proprio parere Prot.n. 8465 del 06/08/2020.
18. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP dell'Unione Reno-Galliera in data 09/06/2020 al prot.n. 33168 e ss.mm.ii

-----  
Pratica Sinadoc 17404/2020

Documento redatto in data 22/06/2021

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**